

Articolo 1. - LO STATUTO

E' costituita l'Associazione denominata "Startup Turismo" con sede in ComoNext Parco Scientifico Tecnologico, via Cavour 2 a Lomazzo (CO). L'eventuale trasferimento della sede associativa, con semplice delibera del consiglio direttivo e nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

L'Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro e si intende costituita secondo la previsione degli articoli 14, 36, e 38 dettati dal Codice Civile per le Associazioni; essa è pertanto regolata dagli accordi tra gli Associati.

Articolo 2. - L'IDEOLOGIA

L'associazione è apartitica ed intende svolgere ogni attività nell'osservanza delle leggi dello Stato Italiano che regolano e tutelano, in ogni loro scopo e fine, la vita delle Associazioni.

Articolo 3. - LE FINALITA'

L'Associazione ha lo scopo di riunire tutti coloro che, siano essi persone fisiche, Enti o persone giuridiche, si occupano di Turismo e della Cultura con forti componenti di innovazione digitale, forniscano servizi, supporto e prodotti alle stesse, siano incubatori o acceleratori di impresa, finanziari, logistici e promozionali, nonché di qualsiasi altra natura che possano agevolare la crescita delle startup associate.

In particolare l'Associazione si propone di:

- a. stimolare e facilitare l'incontro e la sinergia di iniziative capaci di accelerare l'innovazione tecnologica sia in ambito nazionale che in quello internazionale;
- b. favorire una cultura dell'imprenditorialità nel settore del turismo e cultura digitale con particolare attenzione alle startup e attività emergenti;

c. costituire uno spazio di dialogo, incontro e cooperazione tra attori privati, attori istituzionali, il Governo ed organizzazioni nazionali ed internazionali;

d. fornire supporto e servizi, sia in ambito formativo che commerciale al fine di accelerare il percorso o le occasioni imprenditoriali delle startup associate.

Articolo 4. - PROVENTI E PATRIMONIO

L'Associazione trae i propri proventi dall'espletamento dei propri compiti istituzionali, dalle quote versate dagli associati, dalle attività a favore degli associati, da eventuali contributi degli stessi o di Enti ed Aziende pubbliche e private, da incarichi di fornitura di prodotti e servizi, studio e di ricerca retribuiti, nonché da ogni altra forma di offerta, sponsorizzazione, donazione o lascito che volontariamente gli pervenisse.

L'Associazione ha il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai fondi derivanti dalle quote di iscrizione, dalle quote associative di rinnovo annuale della stessa, da donazioni, sovvenzioni, contributi da parte degli associati o di soggetti terzi, pubblici o privati, a qualsiasi titolo, dagli eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio e dagli utili derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse, nonché da tutti i beni, mobili ed immobili, acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione attraverso l'esercizio dell'attività nel perseguimento degli scopi istituzionali. I Soci non potranno

vantare nessun diritto sul patrimonio sociale, neppure in caso di scioglimento della Associazione.

Articolo 5. - GLI ASSOCIATI

Possono associarsi tutte le persone fisiche, gli Enti, Aziende, Associazioni, Startup, italiane e straniere che condividono gli obiettivi di cui al precedente Art. 3.

La qualifica di socio implica l'accettazione integrale del presente Statuto, il versamento delle quote associative e degli eventuali contributi e conferisce diritto ad usufruire di tutti i servizi dell'Associazione e a partecipare a tutte le manifestazioni ed iniziative che saranno indette dalla stessa su invito scritto da parte del Consiglio Direttivo, dal Presidente o dalla Segreteria Generale.

Tutti i soci sono obbligati al versamento della quota di iscrizione nonché al pagamento dei contributi annui stabiliti dal Consiglio direttivo e da quelli straordinari.

Le domande dovranno essere sottoposte attraverso apposito modulo elettronico presente nel sito dell'Associazione, già corredate di tutte le informazioni obbligatorie e scritte in maniera esaustiva soprattutto sul carattere o attività del progetto e delle componenti di innovazione digitale nel settore del Turismo e/o della Cultura. Qualora il candidato proponente diventasse Associato, le informazioni acquisite saranno utilizzate automaticamente dalla Associazione nei comunicati, nel sito internet ed in tutte le attività promozionali e di comunicazione della stessa senza richiedere ulteriore autorizzazione e/o consenso da parte dell'associato e nessun compenso sarà richiesto all'Associazione per l'utilizzo dei

dati, immagini, loghi, brand, testi e quant'altro fornito dall'associato.

Il segretario, o chi da essi delegato vaglierà le richieste ricevute, contatterà il richiedente per verificare l'attinenza del progetto ai contenuti del presente statuto ed esprimerà parere favorevole o contrario. Al tesoriere spetterà le attività di registrazione che si concluderanno con la raccolta della quota associativa e di assegnazione del numero di tessera.

Al Segretario è data facoltà, se lo riterrà opportuno, di sottoporre la richiesta al consiglio direttivo che potrà decidere o rifiutare la richiesta con maggioranza dei due terzi dello stesso. L'esito dovrà essere riportato per iscritto su un apposito registro motivando la decisione in caso di rifiuto.

Articolo 6. - TIPOLOGIE DEI SOCI

Fanno parte dell'Associazione, oltre ai soci fondatori, i soci ordinari ed i soci ordinari meritevoli.

Tutti i soci hanno diritto di un singolo voto.

Il socio Fondatore è colui che ha consentito la nascita dell'Associazione mediante la realizzazione, redazione e la sottoscrizione dell'Atto costitutivo, ha il diritto ad usufruire di tutti i servizi dell'Associazione e a partecipare a tutte le manifestazioni ed iniziative che saranno indette dalla stessa a mezzo convocazione da parte del Consiglio Direttivo, dal Presidente o dalla Segreteria Generale.

Il socio ordinario è l'associato che ha il diritto ad usufruire di tutti i servizi dell'Associazione e a partecipare a tutte le manifestazioni ed iniziative che saranno indette dalla stessa su

invito scritto da parte del Consiglio Direttivo, dal Presidente o dalla Segreteria Generale.

Socio ordinario meritevole sono le startup o aziende associate che si sono consolidate nel mercato e in pianta stabile trasformandosi in attività commerciali effettive. Il passaggio da socio ordinario a socio ordinario meritevole potrà avvenire su richiesta da parte dello stesso associato o su semplice invito della Associazione stessa. Il socio ordinario meritevole avrà tutti i diritti partecipativi e di condivisione delle risorse della Associazione così come per i soci ordinari ma con una visibilità differente nel sito della associazione attraverso un filtro e marcatore dedicato. Il socio ordinario meritevole, in funzione della sua attività commerciale consolidata avrà una quota base associativa uguale alla quota dei soci ordinari ma contribuirà con un versamento aggiuntivo per la ulteriore visibilità nel sito della associazione, il cui minimo sarà stabilito annualmente dal consiglio direttivo e finalizzato al sostegno economico dell'Associazione stessa.

Articolo 7. - FIGURE ESTERNE ALLA ASSOCIAZIONE

Sono figure esterne alla Associazione e pertanto non richiedono l'iscrizione alla associazione gli Ambassador, i Partner istituzionali e privati, i Sostenitori , i Fornitori e gli Sponsor.

L'Ambassador è nominato dal Consiglio direttivo e nel caso lo ritenga opportuno quest'ultimo potrà invitarlo a partecipare alle attività svolte dalla Associazione.

I i Partner istituzionali e privati, i Sostenitori , i Fornitori e gli Sponsor sono chiunque abbia interesse a sostenere attivamente o economicamente le startup associate o la

Associazione stessa attraverso la fornitura o richiesta di prodotti e servizi a condizioni agevolate o retribuiti ivi compresi donazioni in denaro. Le eventuali quote contributive così come i termini contrattuali di adesione saranno decisi dal Consiglio direttivo caso per caso.

Articolo 8. - PERDITA' DI PARTECIPAZIONE

La qualifica di socio ed il conseguente diritto alla partecipazione alle cariche sociali si perde per dimissione e per esclusione.

Ogni socio può essere espulso dalla Associazione per qualsiasi ragione su voto dei 2/3 dell'intero Consiglio Direttivo.

Gli associati che risultino morosi nel pagamento della quota associativa annuale verranno considerati tacitamente dimissionari perdendo ogni prerogativa ed ogni beneficio determinato dall'appartenenza all'Associazione. Nel caso saranno inviati a mezzo mail due solleciti per regolarizzare la posizione, quindici giorni dopo il secondo sollecito, se non ci saranno comunicazioni da parte dell'associato, lo stesso sarà ritenuto dimissionario. Il socio escluso ha la facoltà di ricorrere contro la decisione del Consiglio Direttivo al Collegio dei Probiviri, entro quindici giorni dalla notifica del relativo provvedimento.

Il Collegio dei Probiviri deciderà sul ricorso nella prima seduta ordinaria immediatamente successiva alla data di presentazione del ricorso.

La decisione del Collegio dei Probiviri è definitiva.

Nelle more della decisione del ricorso, il socio, qualunque sia la sua carica, non può partecipare a riunioni o votazioni

dell'Associazione restando temporaneamente sospeso dalle cariche ricoperte.

Le quote associative sono intrasmissibili. La quota non è rivalutabile né restituibile.

In caso di dimissioni del socio non è prevista la restituzione della quota anche parziale della quota associativa versata.

Articolo 9. - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea Generale dei soci, il Consiglio Direttivo, il Segretario Generale, il Presidente dell'Associazione, il vice Presidente, il Comitato Scientifico, il Tesoriere, i Delegati locali, il Collegio dei Proviviri.

Articolo 10. - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea Generale dei soci è il principale organo di consultazione dell'Associazione.

Essa si riunisce in via ordinaria ogni anno su convocazione del Presidente dell'Associazione, con preavviso di almeno trenta giorni, per discutere e approvare la relazione sull'attività svolta e sugli indirizzi generali delle attività da svolgere.

In via straordinaria, l'Assemblea può essere convocata, con preavviso di dieci giorni, dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

All'Assemblea partecipano tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

In caso di impedimento di quest'ultimo, l'Assemblea provvederà alla elezione del Presidente della seduta.

Il compito di Segretario della riunione sarà esercitato dal Segretario Generale, o in sua assenza, da un socio con diritto di voto eletto dall'Assemblea.

L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente dell'Associazione. L'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale dei soci sarà pubblicato in via telematica nel sito della associazione o alternativamente inviato via mail a tutti i soci, almeno quindici giorni prima della data della prima convocazione; esso conterrà inoltre la data della seconda convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea.

L'assemblea opera come organo di raccordo tra le attività dell'Associazione e i destinatari sociali ai quali l'attività dell'Associazione si rivolge.

E' quindi suo compito:

- A) eleggere il consiglio direttivo;
- B) valutare l'impegno dell'Associazione nei campi di attività istituzionali;
- C) formulare adeguate e motivate raccomandazioni che indirizzino l'attività dell' Associazione;
- D) sollecitare e stimolare iniziative ed interventi dell'Associazione nei settori e per i problemi ritenuti di rilevante importanza per i propri soci, o di rilevante importanza sociale.

L'Assemblea Generale dei soci, in sede straordinaria, è competente al fine di deliberare la modifica del presente statuto.

Articolo 11. - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da membri elettivi.

Lo stesso dura in carica due anni.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di tre membri e massimo di nove membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento o assenza, dal vice Presidente, dal Segretario Generale o da un membro del Consiglio stesso nominato volta per volta.

Il Consiglio Direttivo promuove e controlla l'attività e la realizzazione delle finalità dell'Associazione nel rispetto delle indicazioni e delle raccomandazioni espresse dalla Assemblea Generale dei Soci; ha potere decisionale sulle domande di ammissione dei nuovi soci; stabilisce l'importo annuale della quota sociale; della quota ordinaria di gestione e di quelle straordinarie, nomina il Presidente, il vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario Generale, i Delegati locali ed elegge i componenti del Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Direttivo può su delibera istituire sedi operative e amministrative secondarie in altri luoghi in Italia e rappresentanze stabili all'estero. Il Consiglio Direttivo presiede all'organizzazione ed al funzionamento dell'Associazione, secondo le disposizioni del presente Statuto. Esso può svolgere le sue attività anche in forma telematica utilizzando una qualsiasi tecnologia ritenuta adeguata e sufficiente. L'avviso di convocazione del consiglio direttivo sarà inviato via mail da parte del Presidente a tutti i componenti almeno otto giorni prima della data di convocazione. Spetta altresì al Consiglio Direttivo la cura, la responsabilità e la vigilanza su ogni iniziativa della quale l'Associazione si faccia promotrice o sostenitrice, nonché su ogni altro servizio o strumento informativo o divulgativo della stessa.

Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare il Comitato Scientifico, nonché comitati tecnici aventi carattere temporaneo, su particolari temi di specifico interesse.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Vice Segretario, in caso di inadempimento o di assenza del Segretario, lo sostituisce nei suoi compiti.

In caso di impedimento, un Consigliere può farsi rappresentare con delega scritta da un altro Consigliere, ma a nessuno può essere concessa più di una delega.

Se un Consigliere non partecipa per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, senza giustificato motivo, e senza rilasciare delega, il Consiglio stesso può pronunciare la sua decadenza da componente del Consiglio.

I Consiglieri esclusi, dimissionari o decaduti non inficeranno la legittimità e la operatività del Consiglio Direttivo salvo che quest'ultimo non sia composto da meno di tre consiglieri legittimamente eletti ed in carica. I posti vacanti si renderanno disponibili alla prima assemblea straordinaria o annuale dei soci.

Articolo 12. - IL PRESIDENTE

L'Associazione è amministrata da un Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, il quale esercita tutti i poteri che interessano l'intero svolgimento delle attività sociali ed amministrative dell'Associazione. Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione, dura in carica due anni e non può essere scelto tra persone esterne alla Associazione.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi, della Pubblica Amministrazione e dei privati, e dispone

su mandato del Consiglio Direttivo dei seguenti poteri, elencati in via esemplificativa ma non esaustiva :

- provvedere all'iter procedurale in caso di compravendita di beni immobili e di qualsiasi altro tipo di beni;
- stipulare e risolvere contratti di lavoro e di qualsiasi altra natura;
- nominare i professionisti di supporto della Associazione;
- ricevere e pagare somme di denaro, concedere garanzie e fidejussioni, aprire e gestire conti correnti anche allo scoperto presso banche o uffici postali, sottoscrivere e negoziare effetti bancari, concordare prestiti;
- far partecipare l'Associazione in altre associazioni, fondazioni o enti privati o pubblici, stipulare partenariati e convenzioni;
- esercitare le necessarie azioni giudiziarie a tutela degli interessi dell'Associazione.

Qualsiasi spesa, sia mobiliare che immobiliare, di servizi e prestazioni, di importo superiore ai Euro 12.000,00 (dodicimilaeuro//00) riferita al singolo fornitore, intesa anche come cumulo nell'arco dell'anno commerciale, dovrà essere sottoposta a parere preventivo e autorizzata per iscritto dal Consiglio Direttivo. Eventuali modifiche della cifra annuale massima di spesa potrà essere variata dall'assemblea ordinaria dei soci.

Il Presidente può delegare uno o alcuni dei suoi poteri ad altri membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 13. - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente e lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni, assumendo i poteri nel caso

di impedimento od assenza del Presidente e gli succede per portarne a termine il mandato in caso di cessazione anticipata dalla carica per morte, dimissioni o altra causa. Il Vice Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e rimane in carica per 2 anni.

Articolo 14. - IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale dell'Associazione, può essere scelto anche tra persone esterne alla Associazione, è nominato dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e rimane in carica due anni.

Il Segretario Generale ha la cura, la responsabilità e la vigilanza di tutta la situazione finanziaria dell'Associazione, di cui gestisce inoltre l'ordinaria amministrazione.

Egli è responsabile delle scritture contabili dell'Associazione, e ogni anno, entro il mese di Febbraio, prevede a far redigere il bilancio consuntivo al 31 dicembre dell'anno precedente. Il bilancio deve essere presentato al Tesoriere per la verifica e per il controllo di cui all'Art. 14 del presente Statuto.

Il bilancio, vistato dal Tesoriere, deve essere sottoposto, non più tardi tra il mese di marzo e giugno di ciascun anno, all'esame dell'Assemblea la quale delibererà sull'approvazione.

E', altresì, compito del Segretario Generale:

- stabilire le modalità di versamento delle quote associative e dei contributi ordinari , straordinari e di gestione;
- supportare le attività facenti capo ai diversi organi dell'Organizzazione;
- coadiuvare l'attività del Presidente;
- adempiere alle funzioni di Segretario dell'Assemblea Generale dei Soci, del Consiglio Direttivo.

Il Segretario Generale può delegare uno o alcuni dei suoi poteri ad altri membri del Consiglio Direttivo o allo staff organizzativo.

Articolo 15. - IL TESORIERE

Il Tesoriere, che può essere scelto anche tra persone esterne alla Associazione, è proposto dal Presidente e nominato dal Consiglio Direttivo.

Dura in carica due anni.

Il Tesoriere accerta la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione.

Egli verifica e controlla il bilancio, nonché tutte le scritture contabili e finanziarie ad esso relative. Vista inoltre la copia originale del Bilancio dell'Associazione in segno di avvenuta verifica.

Il Consiglio Direttivo approva il Bilancio dopo il controllo del Tesoriere.

E' compito inoltre del Tesoriere, generare e verificare i codici identificativi univoci utilizzati per le votazioni telematiche così come indicato nell'art.20

Articolo 16. - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri nominati dall'Assemblea dei soci. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di vigilare sull'andamento dell'Associazione, sul rispetto della legge e dello statuto da parte degli Organi dell'Associazione. E' di competenza del Collegio dei Probiviri, oltre alla definitiva decisione sul ricorso dei soci in caso di espulsione o radiazione, la risoluzione di tutte le controversie che

dovessero sorgere fra i soci e l'Associazione o gli Organi di essa, in ordine all'interpretazione, all'applicazione, alla validità ed efficacia dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali o concernenti comunque i rapporti sociali.

Il ricorso ai Probiviri deve essere proposto nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia; la decisione del Collegio deve essere assunta entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso.

Il Collegio dei Probiviri decide secondo equità e senza vincolo di formalità procedurali: le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta e sono vincolanti per le parti come manifestazione della loro stessa volontà.

Articolo 17. - I DELEGATI LOCALI

Sono quegli associati che si propongono ad attivare relazioni, network e opportunità propedeutiche alle strategie dell'Associazione in ambito locale, previste dallo Statuto dell'Associazione Startup e dalle indicazioni annuali deliberate dall'Assemblea generale. Il Delegato Locale si impegna a portare avanti per conto e nome dell'associazione le attività che si riterranno necessarie ed opportune in una determinata città, provincia o regione. La scelta ed il conferimento di incarico del Delegato Locale così come la definizione dei termini della rappresentanza spetta al Consiglio Direttivo. Al Consiglio Direttivo spetta anche, a suo insindacabile giudizio, la revoca del conferimento che sarà trasmesso a mezzo PEC all'indirizzo indicato dal Delegato Locale ed avrà effetto immediato.

Sarà obbligo del Delegato Locale relazionarsi, aggiornare e discutere con il Consiglio Direttivo o con il Presidente delle attività che vorrà porre in essere e per quanto possibile,

tenere in copia la corrispondenza verso gli enti e/o istituzioni sia private che pubbliche con la segreteria organizzativa dell'Associazione.

Ogni attività o accordo che possa essere definitivo o vincolante per l'Associazione, così come qualsiasi impegno di spesa a carico dell'Associazione, dovrà essere preventivamente concordato con il Consiglio Direttivo o il Presidente e deliberato per iscritto dal Consiglio Direttivo.

Articolo 18. - IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da membri nominati dal Consiglio Direttivo, tra esponenti della associazione, del mondo accademico, imprenditoriale, sociale che abbiano espresso una particolare competenza e conoscenza delle tematiche specifiche nella promozione e nella valorizzazione degli obiettivi dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico ha carattere consultivo e di indirizzo ed esprime il proprio parere su nuovi progetti, iniziative speciali e pubblicazioni.

La nomina avviene su indicazione del Presidente e i Comitati rimangono in carica per la durata dello specifico progetto/iniziativa.

Articolo 19. - REGOLE PER LE ASSEMBLEE

L'Assemblea Generale dei soci, in sede ordinaria e straordinaria, sono valide quando sia presente la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e le stesse siano adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Se, in prima convocazione, non viene raggiunto il numero legale, l'Assemblea, in seconda convocazione, delibera a maggioranza qualunque sia il numero dei presenti. Nelle assemblee ordinarie

e straordinarie i soci possono farsi rappresentare con delega scritta da un altro socio.

Sia in prima che in seconda convocazione le delibere saranno valide a maggioranza assoluta dei votanti.

Le riunioni delle assemblee ordinarie e straordinarie possono tenersi anche in audio / video conferenza. E' data facoltà all'associazione registrare in forma audio/audiervisiva le assemblee per permettere, ove possibile, lo streaming in diretta o archiviare l'assemblea in forma telematica. Il materiale prodotto verrà reso disponibile ad ogni associato, in apposita area riservata del sito internet dell'associazione o inviato in forma telematica a semplice richiesta dalla segreteria della Associazione. L'opportunità a non pubblicare il materiale audiovisivo nel sito web dell'Associazione è demandato a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo. E' fatta salva la volontà anche di un singolo socio intervenuto all'assemblea di opporsi alla pubblicazione del materiale audiovisivo della adunanza nell'area privata del sito internet. La volontà a non autorizzare la pubblicazione dovrà essere espressa in forma scritta a mezzo email e indirizzata al segretario dell'Associazione entro 7 giorni dalla data di convocazione, dopo tale data ogni socio intenderà confermato il proprio assenso all'archiviazione e pubblicazione del materiale prodotto.

Articolo 20. - METODO DI VOTAZIONE

La necessità di ridurre costi di trasferta e tempo, accelerare decisioni e strategie, la natura stessa tecnologica della associazione e degli associati consente di utilizzare forme di "riunioni in modalità telematica" nonché "votazioni

telematiche", permettendo a qualsiasi associato di partecipare e votare anche a distanza e quindi da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione.

La partecipazione a distanza alle riunioni in modalità telematica presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e quindi, il collegamento simultaneo fra i partecipanti.

Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima sicurezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:

- a) visione degli atti della riunione;
- b) intervento nella discussione;
- c) scambio di documenti;
- d) votazione;
- e) approvazione del verbale.

La sussistenza di quanto indicato alle lettere a), b) c) d) ed e) è verificata e garantita dal presidente della seduta che ne fa menzione nel verbale di seduta.

La veridicità dei collegamenti remoti così come la certezza della effettiva presenza dell'associato avverrà attraverso riconoscimento video o audio o qualsiasi altra tecnica ritenuta sufficientemente valida dal presidente della seduta.

Il verbale della riunione telematica deve essere approvato seduta stante; non è consentita l'approvazione nella seduta successiva.

Le votazioni telematiche permettono all'Associazione di raccogliere la volontà di voto in merito a delibere e decisioni della associazione in forma differita e remota.

Il termine di chiusura entro il quale sarà possibile esprimere il proprio voto sarà indicato di volta in volta nella comunicazione scritta inviata almeno 1 settimana prima del termine di apertura della votazione.

Ad ogni votazione verrà inviato ad ogni singolo associato avente diritto di voto un codice identificativo univoco relativo a quella votazione. La generazione dei codici e l'invio avverrà esclusivamente da parte del Tesoriere che ne garantisce la segretezza. Nel caso quest'ultimo non possa espletare l'incarico il Presidente potrà indicare e delegare pro tempore un componente del direttivo che sostituirà il Tesoriere in tutte le fasi di generazione dei codici e convalida della votazione.

Il codice sarà inviato unicamente all'indirizzo email che l'associato avrà indicato in fase di registrazione all'associazione.

L'espressione del voto avverrà attraverso modulo online creato dal Segretario della associazione e che non potrà divulgare i risultati o qualsiasi altro dato anche parziale o di tendenza fino alla chiusura della votazione.

Il modulo dovrà contenere il titolo della votazione, i termini di chiusura, la domanda su cui è chiesto di porre il proprio voto, la data del voto, il nome e cognome dell'associato, il codice identificativo univoco e la volontà di voto.

Il modulo generato verrà salvato ed allegato come documento nel sito della associazione dandone immediata comunicazione a tutti gli associati e al Tesoriere.

Il Tesoriere entro 1 settimana dalla pubblicazione dei risultati dovrà verificare l'esatta corrispondenza tra codice inserito in fase di votazione da parte dell'associato e il codice

precedentemente inviato, solo una volta accertata la corrispondenza sarà ritenuta valida la votazione.

Non saranno ammesse votazioni segrete, ciò in modo tale che non si conosca il voto espresso da un determinato elettore.

Eventuali contestazioni risultanti da un elettore che si veda attribuito un parere di voto differente da quello espresso dovrà essere comunicato per scritto entro 5 giorni dalla pubblicazione dei risultati. Qualora, il segretario accertasse la corrispondenza tra voto espresso e parola chiave segreta inviata all'associato sarà considerato valido il voto.

Articolo 21. - IL LIBRO DEI VERBALI

L'associazione deve tenere un apposito "Libro dei Verbali", che sarà conservato e accessibile per via telematica. Detto Libro deve contenere il Verbale di ogni seduta, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

La presente direttiva non si applica per il Collegio dei Probiviri, la cui attività è specificamente regolata dalle vigenti leggi in materia.

Articolo 22. - RETRIBUZIONE DELLE CARICHE

Ogni carica prevista nel presente Statuto non è retribuita tranne che per i rimborsi spese e i casi in cui taluno dei soci o persone esterne incaricate siano chiamate a ricoprire incarichi che prevedano un impegno costante in favore della attività dell'Associazione.

L'incarico è proposto dal Presidente al Consiglio Direttivo che ne decide a maggioranza assoluta la natura, il tempo e la retribuzione.

Articolo 23. - INCARICHI RETRIBUITI

Gli incarichi di ricerca, le consulenze, i contratti di collaborazione ove possibile devono possono essere affidati preferibilmente ai soci dell'Associazione.

L'incarico è proposto dal Presidente al Consiglio direttivo che ne decide a maggioranza assoluta la natura, il tempo e la retribuzione.

Articolo 24. - ENTI SOCIALI

Conformemente a quanto previsto dal D.L. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche, sono previsti i seguenti obblighi e divieti:

a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

d) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Articolo 25. - SCIOGLIMENTO

L'eventuale scioglimento della Associazione può essere deciso solo ed esclusivamente dall'Assemblea Straordinaria dei Soci.

In caso di scioglimento l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
